



**AGENZIA  
DELLE  
DOGANE**

*Protocollo:* 769/V

*Rif.:*

*Allegati:*

Roma, 16 febbraio 2007

Alle Direzioni Regionali dell'Agenzia  
delle Dogane

LORO SEDI

Agli Uffici delle Dogane  
LORO SEDI

Alle Direzioni Circostrizionali  
dell'Agenzia delle Dogane  
LORO SEDI

Agli Uffici Tecnici di Finanza  
LORO SEDI

e per conoscenza:

agli Uffici di diretta collaborazione del  
Direttore

SEDE

alle Aree centrali  
SEDE

al Dipartimento per le Politiche  
fiscali  
Via Pastrengo n. 22  
00187 ROMA  
(fax 06/47603910)

alla Confindustria  
Viale dell'Astronomia n. 30  
(fax 06/5923713)

all'E.N.I.  
P.le Mattei n.1  
ROMA  
(fax 06/59825995)

all'Unione Petrolifera  
Via del Giorgine n. 129  
ROMA  
(fax 06/59602925)

all' Assopetroli  
Largo dei Fiorentini n. 1  
ROMA  
(fax 06/6861862)

alla Federpetroli  
P.za S. Giovanni n.6  
FIRENZE  
(fax 055/2381793)

all' Assocostieri  
Via Cesare Pavese n. 305  
ROMA  
(fax 06/5011697)

all' Assogasliquidi  
V.le Pasteur n. 10  
ROMA  
(fax 06/5919633)

alla Confcommercio  
P.za G. Belli n. 2  
ROMA  
(fax 06/6874586)

Alla Confesercenti  
Via Farini n.5  
ROMA  
(fax 06/4746556)

All' Associazione nazionale  
società per azioni  
Piazza Venezia n. 11  
ROMA  
(fax 06/6790487)

OGGETTO: Legge finanziaria 2007, art. 1, commi 394, lett. a) e 395. –  
Trattamento fiscale delle emulsioni stabilizzate di gasolio o olio  
combustibile denso con acqua in misura variabile tra il 12 e il 15%  
in peso.

La legge finanziaria per l'anno in corso (legge 27.12.2006, n.296) all'art.1,  
comma 394, lett. a), ha previsto la proroga, anche per l'anno 2007, delle specifiche  
aliquote d'accisa relative alle emulsioni stabilizzate di oli da gas ovvero di olio  
combustibile denso con acqua, contenuta in misura variabile dal 12% al 15% in  
peso, idonee all'impiego nella carburazione e nella combustione, anche se  
autoprodotte.

Il comma 395 dell'art. 1 medesimo ha subordinato l'efficacia della predetta disposizione alla preventiva approvazione comunitaria ai sensi dell'art. 88, paragrafo 3, del Trattato istitutivo della Comunità europea.

Con nota prot. n. 4622/V, del 29 dicembre u.s., con la quale sono state messe in evidenza le disposizioni, contenute nella legge finanziaria 2007, di maggiore rilevanza per l'attività di questa Agenzia è stato, quindi, chiarito che, a partire dal 1° gennaio 2007 e fino al rilascio dell'autorizzazione comunitaria, i prodotti emulsionati in questione avrebbero dovuto essere assoggettati all'aliquota d'accisa ordinaria, in relazione alla percentuale della componente petrolica in essi presente.

Tutto ciò premesso, facendo seguito alla richiamata nota prot. n. 4622/V, si fa presente che, con Decisione del 7 febbraio 2007, la Commissione europea ha ritenuto la misura in questione compatibile con il mercato comune autorizzandone l'applicazione per l'anno 2007.

Pertanto, rispetto ai prodotti emulsionati in parola trovano applicazione, con effetto dal 1° gennaio u.s., le suddette aliquote d'accisa specifiche.

La maggiore imposta eventualmente versata potrà essere rimborsata, ai sensi del combinato disposto dell'art. 14 del decreto legislativo 26.10.1995, n. 504 e dell'art. 6 del decreto ministeriale 12.12.1996, n. 689, anche mediante accredito dell'imposta, previa presentazione di apposita istanza all'Ufficio tecnico di finanza o all'Ufficio delle dogane, ove istituito, territorialmente competente.

Il Direttore dell'Area Centrale  
Dr.ssa Cinzia Bricca